

PRESIDENTE. Metto a partito il comma primo dell'articolo 3, così concepito:

« L'esercizio della professione di avvocato o di procuratore è incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di ministro di qualunque culto, di direttore di Banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o incaricato della gestione esattoriale ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3. Lo rileggo:

« È anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, degli Istituti di emissione, della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni ».

L'onorevole Giunta ha presentato un emendamento per la soppressione delle parole « della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ».

L'onorevole Giunta ha facoltà di svolgerlo.

GIUNTA. Io ho proposto questo emendamento per una ragione semplicissima, che cioè la legge ha un carattere generale, mentre nella parte di cui propongo la soppressione essa verrebbe a contemplare casi particolarissimi che riguarderebbero semplicemente la città di Roma, non solo, ma ambienti ristretti come, per citare un esempio, la parte che riguarda tre o quattro impiegati della Camera dei deputati, i quali sono forse i soli che rientrerebbero nella dizione di cui ho proposto la soppressione.

Ora io ho presentato questo emendamento, perchè ritengo più utile che la legge rimanga nel campo generale, salva rimanendo la facoltà di questi singoli enti di sancire eventualmente l'incompatibilità nei loro regolamenti interni. (Interruzione del deputato Olivetti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io credo che in principio que-

sta disposizione sia giusta, perchè non vi è nessuna ragione di far differenza fra gli impiegati dello Stato in genere, e gli impiegati di questi altri Istituti ed amministrazioni che sono ugualmente dello Stato: sarebbe un trattamento di disparità assolutamente ingiusto.

Però, siccome so che per molti anni si è data in materia una interpretazione un po' larga, e che moltissimi funzionari hanno esercitato la professione di avvocato, credo si possa trovare una via conciliativa, dando facoltà a coloro che sono già iscritti di continuare la professione, salvo a mantenere il divieto per l'avvenire.

In questo modo il principio rimane salvo, e non si ledono rispettabili interessi di cittadini.

Non accetterei dunque l'emendamento all'articolo 3, ma una disposizione transitoria da collocarsi in fine della legge, che l'onorevole Giunta potrà preparare egli stesso nel senso che le persone già iscritte nell'albo prima della pubblicazione della presente legge, continuino ad esercitare nonostante il disposto dell'articolo 3. (Approvazioni)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORELLI GIUSEPPE, relatore. La Commissione è d'accordo sul concetto della disposizione transitoria per garantire il diritto a chi ormai esercita la professione. Ritiene tuttavia che sia opportuno limitare questo diritto quesito soltanto alle categorie: lista civile, Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, Senato e Camera dei deputati, e non ad altre, perchè altrimenti l'eccezione si allargherebbe troppo.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Giunta formulerà la norma da introdurre nelle disposizioni transitorie.

Metto intanto a partito il secondo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Segue il terzo comma:

« È anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica ».

Metto a partito il terzo comma.

(È approvato).

Segue il quarto comma:

« Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo:

a) i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;